



del 16 aprile 2022



Pensione di reversibilità per i nipoti maggiorenni inabili al lavoro

La Corte Costituzionale con la [sentenza n. 88, depositata il 5 aprile 2022](#) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include nel novero dei beneficiari diretti ed immediati della pensione di reversibilità anche i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico dei nonni pensionati.

Il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è stato promosso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza dell'8 aprile 2021.

La Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, "nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiori orfani e interdetti dei quali risulti provata la vigenza a carico degli ascendenti" in seguito al rigetto, in primo grado (Corte d'appello di Napoli, sentenza n. 3847 del 2018), della domanda volta ad ottenere la pensione di reversibilità del nonno a favore della nipote orfana, incapace di intendere e di volere, convivente con lo stesso e maggiorenne all'epoca della morte dell'ascendente.

La pensione di reversibilità spetta anche ai nipoti, abili o inabili, conviventi con il nonno pensionato, purché minori di età, poiché la maggiore età esclude la spettanza del diritto alla pensione di reversibilità (art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, n. 903).

La Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando una progressiva estensione della platea dei superstiti del lavoratore o assicurato. In questa direzione si era mossa anche la Corte costituzionale che, da ultimo, con la sentenza n. 180 del 1999, aveva incluso tra i destinatari della pensione di reversibilità anche i nipoti minori e viventi a carico dell'ascendente.

I Giudici della Corte di Cassazione, richiamando disposizioni costituzionali e autorevoli precedenti giurisprudenziali, rilevavano come l'ordinamento individui nella pensione di reversibilità "una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla

liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, Cost.) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, Cost.) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, Cost.)".

Con la morte del lavoratore o del pensionato, la situazione realizzata con la vivenza a carico subisce interruzione, sicché con il trattamento di reversibilità si realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai familiari superstiti.

Il vincolo familiare tra l'ascendente e il nipote, suscettibile di tutela come «vita familiare» ex art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (CEDU) del 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, maggiore di età, orfano e interdetto è in tutto e per tutto assimilabile alla relazione tra ascendente e nipote minore di età a carico, in considerazione della stessa condizione di minorata capacità del nipote, maggiore interdetto, rispetto al nipote di età inferiore ai 18 anni, entrambi viventi a carico dell'ascendente al momento del decesso di quest'ultimo.

Sarebbe di conseguenza irragionevole, conclude la Cassazione, che i nipoti minori possano godere del trattamento pensionistico del de cuius e i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, viventi a carico dell'ascendente assicurato ne siano esclusi.

Alla luce di queste argomentazioni, la mancata previsione della reversibilità per i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, conviventi con l'ascendente e a suo carico, violerebbe l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza della disciplina e per un'ingiustificata disparità di trattamento sia rispetto ai nipoti minorenni, abili o inabili al lavoro, ugualmente a carico dell'ascendente, sia rispetto ai figli maggiorenni e inabili al lavoro, che siano a carico dei genitori, categorie, queste ultime, che invece hanno diritto al godimento della pensione di reversibilità.

Inoltre, il mancato riconoscimento della pensione di reversibilità ai superstiti in favore dei nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, lederebbe l'art. 38 Cost. poiché verrebbe indebitamente negato il diritto di questi soggetti, benché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all'assistenza sociale.

La Consulta, investita della questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

In particolare, la Corte costituzionale, abbracciando la tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione, sottolinea che la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, in tal modo garantendo ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto.

Coerentemente con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del D.P.R. n. 818 del 1957 "nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti", stabilita con la sentenza n. 180 del 1999, la Consulta sottolinea che la finalità della pensione di reversibilità è di tutelare la continuità del sostentamento e di prevenire lo stato di bisogno che può derivare dal decesso del congiunto.

Evidenzia la Consulta che è illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi, conclude, è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a causa della predetta condizione.

FESI 2021 – Aperto confronto

Si è tenuta nella mattinata del 11 aprile la riunione riguardante la distribuzione delle risorse FESI relative all'anno 2021.

Il finanziamento del Fondo per il 2021 ammonta a circa 174 milioni di euro, compresi i 33 milioni derivanti alla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro.

Il SIULP ha proposto di confermare l'impianto del precedente anno 2020, tenuto conto della costanza dell'emergenza sanitaria in cui si è operato in entrambe le annualità, che ha determinato le note deroghe come, ad esempio, la cumulabilità tra indennità di controllo del territorio e quella di OP. La proposta del SIULP ha anche e soprattutto lo scopo di rendere disponibile la liquidazione delle indennità nel più breve tempo possibile.

È stato anche affrontato, sul tavolo del confronto, il tema relativo al FESI per l'anno 2022 in relazione al quale, data la sottoscrizione del contratto di lavoro, saranno disponibili 141 milioni più le somme che si recupereranno dalle risorse utilizzate nei precedenti anni di vacanza contrattuale per l'emolumento del controllo del territorio, oggi riconosciuto come indennità dal contratto di lavoro in corso di registrazione.

A breve saranno programmate ulteriori riunioni allo scopo di addivenire ad un accordo sulla distribuzione delle risorse che consenta nel più breve tempo possibile la corresponsione degli emolumenti collegati al fondo.

Valenza e computo delle giornate di assenza connesse all'epidemia da covid-19 per il personale in prova e frequentatore di corsi di Formazione

Con la circolare prot. 0007995 del 5 aprile 2022, il Dipartimento della P.S. -Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha chiarito che solo per i corsi in atto alla data del 31 marzo 2022 si continuano ad applicare, sino al 30 giugno 2022, le previsioni di cui all'articolo 260, commi da 2 a 6 del Decreto legge 34/2020, e che pertanto, sino a tale data, per gli allievi Agenti, gli Agenti in prova e i frequentatori dei diversi corsi, le giornate di assenza comunque effettuate per motivi connessi all'epidemia da Covid 19, non devono essere computate nel limite massimo consentito.

Possibili novità nel cedolino stipendiale del mese di aprile

A partire dal 1° aprile 2022 nel cedolino stipendiale la voce dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) potrebbe essere presente in forma doppia:

La prima voce riguarderebbe per il rinnovo contrattuale 2019-2022 in corso di recepimento mentre la seconda voce riguarderebbe la vacanza contrattuale relativa al rinnovo del triennio 2022-2024.

L'IVC, com'è ben noto, è un aumento aggiuntivo e provvisorio della retribuzione e nella Legge di Bilancio 2022 (art. 1 co.609, della L. n. 234/2021) sono state stanziare le risorse per l'IVC nelle percentuali di:

- 0,30% dal 1° aprile al 30 giugno 2022;
- 0,50% dal 1° luglio 2022.

La Ragioneria dello Stato ha precisato che l'importo dell'IVC 2022 è calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio attualmente in vigore. L'importo relativo all'ultimo triennio sarà, pertanto, rideterminato all'atto dell'entrata in vigore dei DPR di recepimento dei provvedimenti di concertazione per il periodo 2019-2021, sulla base dei nuovi stipendi.

Giudizio di Costituzionalità circa l'esenzione IMU sull'abitazione principale

Con l'ordinanza n. 94 del 2022 la Corte costituzionale ha sollevato dinanzi a sé questione di legittimità dell'articolo 13, secondo comma, quarto periodo, del DI n. 201 del 6 dicembre 2011, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, dove stabilisce che, per ottenere l'esenzione IMU, bisogna far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche dei componenti del suo nucleo familiare. L'ordinanza n. 94 depositata il 12 aprile 2022 spiega come la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale rispetto alla questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli che chiede di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che – secondo l'interpretazione della Corte di cassazione – esclude per entrambi i coniugi o i partner dell'unione civile l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

Il problema si pone in relazione al caso in cui esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti con il conseguente venir meno dell'esenzione dall'IMU sulle rispettive abitazioni principali. La domanda è se sia legittimo – per far scattare l'esenzione dall'imposta - far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile ma anche del suo nucleo familiare.

L'ordinanza della Corte precisa che il riferimento al "nucleo familiare", contenuto nel quarto periodo della norma in oggetto, determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, «poichè, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell'unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all'esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale».

La Corte ha quindi richiamato la propria precedente giurisprudenza (sentenza n. 179 del 1976) sull'incostituzionalità del cumulo dei redditi dei coniugi, dove si è escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso «si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati».

Ha poi concluso che, sebbene l'articolo 31 della Costituzione richieda di agevolare «la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi», la disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a «un trattamento peggiore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto».

Di qui la decisione di sollevare – con riferimento agli articoli 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale della norma indicata.

Le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro hanno diritto a conoscere dettagliatamente i nominativi dei lavoratori che sono stati retribuiti con gli istituti contrattuali e gli importi dei compensi corrisposti

Questa settimana vogliamo sottoporre all'attenzione dei nostri lettori una interessante decisione del TAR Friuli-Venezia Giulia in tema di accesso amministrativo. Si tratta di una decisione, a nostro avviso, rilevante

poiché investe il potere del Sindacato di approfondire le attività di verifica sulle materie economiche oggetto di contrattazione attraverso la consultazione di atti la cui ostensione viene spesso negata con giustificazioni che fanno variamente riferimento alla salvaguardia della privacy di alcuni dipendenti o all'esigenza di inibire un controllo generalizzato sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

La Sentenza in questione riguarda il comparto Scuola e in particolare la distribuzione delle risorse di un fondo di produttività istituito e regolamentato dalla relativa contrattazione di secondo livello. Tuttavia, sono evidenti le analogie con il nostro sistema di relazioni sindacali considerato che anche la contrattazione collettiva del nostro comparto, con riferimento alla Polizia di stato prevede una articolazione su più livelli, una serie di materie economiche devolute alla stessa (es. lavoro straordinario e indennità varie) sul primo e secondo livello) un fondo di incentivazione sul secondo livello contrattuale.

La sentenza che ci occupa è del Tar del Friuli-Venezia Giulia Sezione prima n. 42/2021 pubblicata il 3 febbraio 2021.

Il caso esaminato dal Tar riguarda un dirigente scolastico che si era rifiutato di fornire al sindacato i nominativi del personale utilizzato nelle attività retribuite con il fondo di incentivazione e gli importi corrisposti, anche dopo che l'organizzazione sindacale interessata aveva presentato ricorso alla commissione per l'accesso ed aveva ottenuto una pronuncia favorevole da parte della stessa commissione.

Al riguardo, l'Aran, con la nota 6076/2020, aveva affermato che le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto il 19/4/2018 non prevedevano l'obbligo per i dirigenti scolastici di fornire quei dati e il dirigente scolastico negava l'accesso richiesto, per aver già fornito all'associazione richiedente i dati in forma aggregata e parzialmente disaggregata (per tipologia di incarico e attività), sufficiente ai fini delle verifiche sulla destinazione delle risorse. Lo stesso dirigente, oltre all'assenza nel CCNL di una disposizione che imponesse la comunicazione dei dati in forma individuale, rappresentava la necessità di contemperare il diritto all'informazione sindacale con quello alla riservatezza dei dipendenti e l'inammissibilità di un controllo generalizzato sull'attività pubblica.

L'associazione sindacale proponeva dunque ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 117 c.p.a.

Il Tribunale dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio, a favore di tutti i soggetti che avevano percepito le somme oggetto di contrattazione integrativa alla cui ostensione era diretta l'istanza di accesso, accoglieva il ricorso sindacale con la seguente prospettazione motivazionale.

In primo luogo, respingeva la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale in capo all'organizzazione ricorrente ritenendo di aderire alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui le articolazioni locali delle associazioni sindacali sono enti dotati di autonoma legittimazione negoziale e processuale (Cass. sez. I, 10 ottobre 2013, n. 23088). Secondo il tribunale, invero, "agli organismi locali delle associazioni sindacali deve essere riconosciuta una soggettività giuridica distinta rispetto a quella dell'associazione nazionale, in quanto autonomi centri di imputazione di posizioni giuridiche. Questa soluzione è il naturale riflesso dei peculiari interessi di cui le associazioni locali sono portatrici, che trovano emersione nel carattere multilivello della contrattazione collettiva e fondano le loro specifiche attribuzioni".

Nel merito, i giudici amministrativi hanno osservato che il CCNL riconosce alle associazioni sindacali un diritto all'informazione, quale "presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti" (art. 5, comma 1, CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018). Esso può avere ad oggetto "tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa" (art. 5, comma 4 CCNL).

Tali elementi trovano puntuale disciplina nel Contratto Collettivo integrativo di Istituto sottoscritto dall'organizzazione sindacale ricorrente ragion per cui, secondo il Tribunale, "Le citate disposizioni permettono quindi di riconoscere la piena legittimazione dell'associazione sindacale ricorrente ad esercitare l'accesso sulla documentazione relativa ai trattamenti economici accessori. Sussistono, infatti, gli elementi richiesti dall'art. 22, comma 1, lett. c) della l. 241 del 1990, ovvero un "interesse diretto, concreto e attuale", quello alla verifica della congruità tra quanto contrattato e corrisposto, e una "situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", costituita dal diritto all'informazione dell'associazione sindacale sulle materie nelle quali si esplica la contrattazione collettiva".

Quanto al profilo relativo all'estensione del diritto d'accesso e all'adeguatezza dei dati forniti, il Tribunale non ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esercizio delle prerogative sindacali di verifica, la documentazione contenente i dati in forma aggregata o parzialmente disaggregata, fornita dalla scuola sulla base del fatto che, come evidenziato dal sindacato, il dato aggregato non consente di verificare se vi è stata una corretta distribuzione del fondo ed è quindi inadeguato a soddisfare le esigenze di tutela dei lavoratori.

Al riguardo, il Tribunale afferma essere "superfluo evidenziare che, se si trattasse di informazioni semplicemente "calcolabili" non si comprenderebbe la resistenza del Ministero nel fornirli, né si porrebbe alcun problema di violazione della privacy per effetto dell'ostensione dei dati individuali. In ogni caso, non per tutte le voci retributive contrattate è possibile calcolare i compensi percepiti individualmente. Per talune attività o progetti le tabelle prevedono unicamente un "compenso orario" e i dati aggregati, che indicano un unico importo complessivo riferito ad una pluralità di progetti e di insegnanti coinvolti (taluni in più di un progetto), non consentono in alcun modo di ricavare, a ritroso, quanto percepito da ciascuno".

Il Tribunale chiarisce, inoltre che "un'ostensione parziale e incompleta dei dati non può trovare giustificazione nel diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti" e che il richiamo dell'art. 2-ter, comma 3 del novellato codice della privacy (d.lgs. 196 del 2003) non appare conferente trattandosi di disposizione che

richiede, ai fini del trattamento dei dati, una base giuridica, costituita “esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. Nel caso di specie, tuttavia, a giustificare il trattamento sono proprio le disposizioni sul diritto di accesso di cui alla legge 241 del 1990, come dimostra, ad esempio, il loro espresso richiamo quale “base giuridica” del trattamento dei – ben più riservati – dati relativi a condanne penali e reati (art. 2-octies, comma 3, lett. f).

Quanto al diritto di accesso a “dati personali”, in particolare, il codice della privacy regola solo l’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – in cui esso abbia ad oggetto dati c.d. sensibilissimi (cioè “dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”, art. 60), mentre rinvia per il resto (cioè con riguardo a “i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale”) alla legge 241 del 1990. Quest’ultima garantisce sempre “l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24, comma 7). Sotto questo profilo non sussistono dubbi in merito al carattere di necessità dei documenti richiesti, che consentono di verificare il rispetto della contrattazione integrativa, per la cura degli interessi facenti capo all’associazione sindacale.

Non appare, dirimente, pertanto, la mancata menzione, nei contratti collettivi nazionali o locali, di un obbligo di informazione che abbia ad oggetto specificamente i dati in forma individuale, giacché un siffatto può ricavarsi in via interpretativa, in ragione del nesso di strumentalità che esiste tra informazione ed esercizio delle relazioni sindacali”.

Né una minore estensione del diritto di accesso può derivare dal fatto che la contrattazione collettiva integrativa abbia ad oggetto i soli criteri generali di distribuzione delle risorse aggiuntive e, in ogni caso, non è chiaro come secondo l’amministrazione potrebbe operarsi una verifica circa l’applicazione di un criterio di distribuzione di risorse economiche, se non attraverso l’esame del dato specifico riguardante i singoli percettori”.

Infine, secondo i giudici del T.A.R., non può certamente affermarsi che l’istanza di accesso sia preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione pubblica, apparendo al contrario sorretta da un interesse specifico e giuridicamente qualificato come confermato da un autorevole precedente conforme del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. VI, 20 luglio 2018, n. 4417), citato dall’associazione ricorrente, che verte su questione del tutto sovrapponibile a quella di cui al presente giudizio.

Concorso interno a 2662 posti di Vice Ispettore

La DAGEP ha comunicato che il 12 aprile 2022 è stata data notizia sul sito doppiavela, nella pagina del concorso, dell’aggiornamento dello stato dei lavori della commissione esaminatrice del concorso in oggetto.

Criteri per l’assegnazione dei Vice Sovrintendenti frequentatori del 30° corso di formazione

La DAGEP ha comunicato i criteri adottati per la procedura di assegnazione, in fase di ultimazione, dei frequentatori del 30° corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, provenienti dalla procedura concorsuale riservata al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio:

- stante la generalizzata carenza degli organici a livello nazionale, saranno confermati i vincitori, nel rispetto della graduatoria, nel limite delle carenze organiche delle sedi e dei singoli uffici, in relazione, comunque, alla possibilità di impiego nelle specifiche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria dei neo vice sovrintendenti;
- ove non sia possibile confermare il dipendente nella provincia, saranno considerate le aspirazioni espresse o si procederà all’assegnazione nella sede disponibile più vicina geograficamente;
- laddove espresse, le aspirazioni al trasferimento saranno considerate nel rispetto della graduatoria del concorso nonché dei criteri generali della mobilità ordinaria;
- verranno confermati negli uffici di appartenenza, stante la disponibilità di posti nella provincia, i dipendenti in possesso di particolari specializzazioni, al fine di salvaguardare la titolarità di specifiche competenze settoriali.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 16/2022 del 16 Aprile 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123